



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296";

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, recante "Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo";

VISTA la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, recante "Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attività musicali";

VISTA la legge 18 marzo 1968, n. 337, recante "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";

VISTO il decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 1° luglio 2014, recante "Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163";

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 4, di detto D.M. che stabilisce che il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentite le sezioni competenti della Consulta per lo spettacolo di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. proprio decreto recante la tipologia, le condizioni e gli eventuali limiti percentuali di ammissibilità dei costi.

VISTO, in particolare, l'art. 5, commi 2, lettere b) e c), 4 e 5, che stabilisce che con decreto triennale del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentite le sezioni della Consulta competenti in materia, sia determinato il punteggio massimo attribuibile sia alla qualità indicizzata, sia alla dimensione quantitativa dei progetti relativi alle istanze di contributo, con riferimento rispettivamente agli allegati C e D del D.M.;

VISTO, in particolare, l'art. 5, comma 11, di detto D.M. concernente la determinazione dei massimali di spesa relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai danni conseguenti ad evento fortuito, e alla strutturazione di aree attrezzate;



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

VISTO l'art.4, comma 10, del citato D.M. in forza del quale il contributo annuale al singolo progetto non può essere superiore al deficit emergente dal bilancio di progetto presentato in ciascuna annualità;

CONSIDERATO che in forza dell'art. 5, comma 11, di detto D.M., il contributo annuale al singolo progetto, con esclusione dei contributi per le tourné all'estero di cui all'articolo 44 del D.M., non può essere superiore al sessanta per cento dei costi ammissibili di progetto sostenuti per il relativo anno;

SENTITA la sezione Teatro della Consulta per lo spettacolo nella seduta del 28 ottobre 2014;

SENTITA la sezione Musica della Consulta per lo spettacolo nella seduta del 28 ottobre 2014;

SENTITA la sezione Danza della Consulta per lo spettacolo nella seduta del 28 ottobre 2014;

SENTITA la sezione Circhi e Spettacolo viaggiante della Consulta per lo spettacolo nella seduta del 28 ottobre 2014;

SENTITE, infine, le sezioni riunite della Consulta per lo spettacolo di cui sopra, nella seduta del 28 ottobre 2014;

RITENUTO di provvedere in conformità ai pareri espressi dalle singole sezioni e dalle sezioni riunite della Consulta per lo spettacolo;

DECRETA

Art. 1

Sono stabiliti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.M. 1 luglio 2014 la tipologia, le voci e i limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. citato, a valere per il triennio 2015/2016/2017;

Art. 2

Sono stabiliti ai sensi ai sensi dell'art. 5, comma 2 lettera b), e comma 4, del D.M. il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori, di cui



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

DIREZIONE GENERALE PER LO SPETTACOLO DAL VIVO

all'allegato C, qualità indicizzata, del D.M. sopra citato, per gli ambiti previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto stesso;

Art. 3

Sono stabiliti ai sensi ai sensi dell'art.5, comma 2 lettera c), e comma 5, del citato D.M. il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri, ovvero degli indicatori, di cui all'allegato D, dimensione quantitativa, del D.M. sopra citato, per gli ambiti previsti dall'art. 3, comma 5, del decreto stesso;

Art. 4

Sono stabiliti, ai sensi dell'art. 5, comma 11, del D.M. i massimali di spesa relativi agli acquisti di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, ai danni conseguenti ad evento fortuito e alla strutturazione di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense, per quanto previsto dagli artt. 36, 37, 38 del citato D.M.;

Art. 5

Gli allegati relativi ai costi ammissibili di cui all'art. 1, alla qualità indicizzata di cui all'art. 2, alla dimensione quantitativa di cui all'art. 3 ed ai massimali di cui all'art. 4 del presente Decreto, costituiscono parte integrante dello stesso.

Il presente Decreto, verrà trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 07 NOV. 2014

Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Nastasi)